

Tortura: una legge tanto per fare

di *Silvia Buzzelli*

(Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza)

Ha ragione Valerio Onida quando, dalle pagine del Corriere della Sera, definisce la legge sulla tortura «assolutamente necessaria».

Da tanti anni l'Italia avrebbe dovuto onorare gli impegni assunti nelle sedi internazionali e codificare il reato di tortura, sanzionato (poco e male) dal codice penale militare di guerra¹. Forse questo è uno dei rari casi di ampliamento della sfera punitiva², un'estensione doverosa poichè le ratifiche delle Convenzioni che definiscono la tortura, e ne chiedono la repressione penale, sono ormai risalenti. Inoltre, il nostro Stato è membro del Consiglio d'Europa e la Carta costituzionale, all'art. 13, punisce «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» con una formula ancora più significativa dello stesso art. 3 Conv. eur. dir. uomo³.

La legge n. 110 del 2017, insomma, arriva con ingiustificato ritardo (emblematiche in proposito le osservazioni sull'Italia avanzate dallo *Human Rights Committee* Onu riunitosi a marzo); lascia tutti o quasi scontenti⁴; con un linguaggio ambiguo, a tratti paragonabile all'art. 3 decreto presidenziale n. 4 del 1946 (cosiddetta amnistia Togliatti), pare fornire appigli interpretativi per facili "colpi di spugna", del resto già sperimentati dalla storia giudiziaria. La legge n. 110 sembra non rispettare le indicazioni contenute nella lettera che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, ha inviato, tra gli altri, il 16 giugno scorso, ai Presidenti di Camera e Senato⁵; nemmeno si allinea agli *standard* elaborati dai giudici di Strasburgo.

A livello europeo esistono obblighi negativi e proibizioni nette: non sottoporre a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, non detenere in luoghi sovraffollati o in condizioni di salute precarie e incompatibili con la vita penitenziaria, non effettuare consegne (in spregio alla cosiddetta dottrina Soering inaugurata dalla Corte europea nel 1989)⁶ a paesi che potrebbero porre in essere i medesimi comportamenti vietati.

Dalla lettura delle sentenze risalta, poi, l'imposizione in capo agli Stati di altrettanti obblighi positivi che investono i tre poteri (legislativo, giudiziario, esecutivo), e sono ulteriori rispetto a quelli principali discendenti dagli art. 1 (obbligo di rispettare i diritti dell'uomo) e 46 (impegno a conformarsi alle sentenze definitive della Corte) Conv. eur. dir. uomo. Se la tortura è crimine contro l'umanità (e lo è) resta sottratta a prescrizione⁷ ed eventuali atti di clemenza (grazia, amnistia) e richiede - per accertare la "catena del comando" e la trasmissione degli ordini agli esecutori - indagini rapide, effettive, complete, indipendenti:

¹ G. ACQUAVIVA, *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano*, Giuffrè, 2014, p. 224 ss.

² D. PULITANÒ, *Quale agenda per la giustizia penale?*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, n. 3, p. 64

³ G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale. I. Profili generali*, IV ed., Giuffrè, 2017, p. 241.

⁴ Cfr. CommHR/NM/sf027-2017.

⁵ V., a titolo d'esempio, *Una vera legge sulla tortura* (appello, 6 marzo 2017, leggibile sul sito di Altraeconomia); *Legge sulla tortura. Un brutto passo falso. Con questa legge non avanza la tutela dei diritti fondamentali e la qualità della nostra democrazia* (appello, 3 luglio 2017, consultabile sul sito di Magistratura Democratica); C. MUSUMECI, *La nuova Legge azzecagarbugli sul reato di tortura*, luglio 2017, consultabile sul sito di Carmelo Musumeci. Cfr., sul sito del Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia, le dichiarazioni del Segretario generale, F. ROMANO, *Tortura: Siulp, dissenso totale per esposizione dei poliziotti a gravi ripercussioni e preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini*, 7 luglio 2017.

⁶ Corte eur. dir. uomo, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito.

⁷ V. la decisione della Corte eur. dir. uomo, 23 marzo 2010, Sommer c. Italia.

altrimenti la violazione sotto il profilo procedurale dell'art. 3 Conv. eur. dir. uomo è pressoché inevitabile⁸.

Sempre sfogliando i provvedimenti di Strasburgo risulta che il frasario dell'emergenza non si addice a questi temi, estranei a qualsiasi forma di stato di eccezione. Lo si intuisce dando un'occhiata all'art. 15 Conv. eur. dir. uomo⁹: questa norma non autorizza, nella maniera più assoluta, una sospensione dei diritti sanciti dall'art. 3 che non smettono di essere rinforzati - a differenza di quelli derivanti dagli art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza)¹⁰ e 6 (Diritto a un equo processo) Conv. eur. dir. uomo - pure nelle «circostanze più difficili» e «indipendentemente dalla condotta della vittima»¹¹.

Al di là della terminologia giuridica, le parole presenti nelle Convenzioni dell'Onu e del Consiglio d'Europa, e nello Statuto della Corte penale internazionale, suonano più o meno così: la tortura no, in qualunque momento e qualunque cosa sia stata commessa. Impossibile quindi invocarne il ricorso in nome della lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, in nome di una presunta sicurezza¹²: sono ben altri i mezzi efficaci di contrasto delle manifestazioni criminali più allarmanti, spesso molto lontani dalla giustizia e dal processo penale.

L'argomento, allora, impone estremo rigore: non è ammessa superficialità e vanno esclusi i commenti che, qualificando la tortura folle e terribile, nascondono il rifiuto di comprenderla. La tortura non è neppure bestiale, nonostante l'aggettivo ricorra di frequente: gli animali non la utilizzano, piuttosto ne sono sovente vittime; è semplicemente disumana, spazza via in un unico colpo la dignità di chi la subisce e di chi la pratica. Anche quando si estrinseca in una sola condotta (e non in «più condotte» come vuole l'art. 613-bis c.p.)¹³, anche quando è solo minacciata¹⁴, la tortura provoca dolore, ovvero infelicità completa, il peggiore dei mali per ogni essere vivente, e «dimostra che può esistere qualcosa di peggio della morte»¹⁵.

Oltre alla superficialità è deprecabile un approccio riduzionista che non semplifica, semmai frantuma in modo inopportuno il problema, celando a malapena una strategia che finisce per ridimensionare la questione, con disprezzo e secondo una logica amico/nemico: invece, se la tortura è crimine contro l'umanità (e lo è) è crimine contro tutti noi, abitanti attuali e futuri di questa stupenda ma disperata terra, tanto che la Corte europea non ha ravvisato nei presupposti della giurisdizione universale francese (per il crimine di tortura appunto) alcuna violazione convenzionale¹⁶.

⁸ Ampiamente, v. A. COLELLA - F. CASSIBBA, sub art. 3, in in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. UBERTIS e F. VIGANÒ, Giappichelli, 2016, p. 65 ss.

⁹ Corte eur. dir. uomo, 22 giugno 2017, Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, § 111; volendo, S. BUZZELLI, sub art. 15, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 320 ss.

¹⁰ Per un quadro d'insieme, v. S. LONGO - F. ZACCHÈ, sub art. 5, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 97 ss.

¹¹ Così testualmente nella prima sentenza di condanna rivolta al nostro Stato per violazione dell'art. 3 (Corte eur. dir. uomo, 6 aprile 2004, Labita c. Italia, § 119).

¹² Eventualmente, cfr. S. BUZZELLI, voce *Processo penale europeo*, in *Enc. dir.*, Annali II - tomo I, Giuffrè, 2008, p. 705 ss.

¹³ Cfr., pure per ulteriori riferimenti bibliografici, I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *www.penalecontemporaneo*, 31 luglio 2017.

¹⁴ Cfr. Corte eur. dir. uomo, 30 giugno 2008, Gafgen c. Germania.

¹⁵ A. GARAPON, *Crimini che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale*, il Mulino, 2004, p. 103.

¹⁶ Corte eur. dir. uomo, 17 marzo 2009, Ely Ould Dah c. Francia: la decisione ha dichiarato irricevibile il ricorso di un militare mauritano condannato in Francia (per episodi di tortura, a danno di prigionieri, commessi nel Paese d'origine, episodi del 1999-1991 in relazioni ai quali era intervenuta amnistia); per certi delitti la giurisdizione francese è universale (così per la tortura) quando il presunto autore è arrestato in Francia.

Il riduzionismo, da un lato, trascura il momento essenziale della prevenzione da perseguire attraverso l'opera scrupolosa degli organismi di controllo e di monitoraggio¹⁷ - internazionali e domestici - come il Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (CPT)¹⁸ e la rete di Garanti nazionali; dall'altro, accantona la fase, delicatissima, dei rimedi risarcitori in cui si cerca di curare ferite invisibili e profonde¹⁹.

Cosa che più conta, dal panorama incompleto resta fuori la distinzione tra crimine di tortura e uso della "forza fisica" da parte delle "forze dell'ordine", un impiego quest'ultimo ammesso (ad esempio, dall'art. 41 dell'ordinamento penitenziario)²⁰, a patto che sia proporzionato: lo insegna ancora la giurisprudenza europea²¹.

L'elenco è davvero sommario, però non va sottovalutato, per ragioni teoriche e per motivi pratici: l'Italia conosce, e ha conosciuto, la tortura²²; tracce consistenti emergono nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (che ha ricostruito quanto avvenuto a Genova nel luglio 2001 e nel carcere di Asti)²³. Lo Stato italiano presta solerte collaborazione in questo settore: esporta strumenti di tortura, eludendo il regolamento europeo del 2005 modificato nel 2008²⁴; ha fornito supporto logistico, favorendo la sparizione forzata di soggetti che sono stati successivamente torturati altrove²⁵.

Per finire una "pignoleria cronologica" unita a una domanda retorica: la legge n. 110 porta la data del 14 luglio 2017; a distanza di 200 e passa anni dalla presa della Bastiglia (avvenuta, il 14 luglio 1789) si sarebbe potuto fare meglio?

No, con disincanto, la risposta è no, perchè stiamo vivendo tempi in cui la concezione securitaria (*conception sécuritaire*) sta facendo transitare la società della responsabilità (*société de la responsabilité*) verso quella del sospetto (*à celle de la suspicion*), con il rischio di non proteggere i cittadini dall'arbitrio (*avec le risque de ne plus protéger les citoyens contre l'arbitraire*).

Il monito che una grande giurista, sempre attenta alle dinamiche europee, come Mirelle Delmas-Marty, rivolge al proprio paese²⁶, vale drammaticamente anche per il nostro.

¹⁷ Sul punto, v. R. CORNELLI, *Nota a margine del reato di tortura*, in www.ristretti.it, 7 luglio 2017.

¹⁸ Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è stato istituito con apposita Convenzione, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987; la ratifica italiana è giunta con legge n. 7 del 1989.

¹⁹ V., in proposito, due notizie di tenore diverso: M. PREVE, *Risarcimenti G8 di Genova: pignoramento al Ministero dell'Interno che non vuole pagare*, in *La Repubblica*, 28 maggio 2017; A. CAMILLI, *Migranti. I medici che curano le ferite invisibili della tortura*, in *Internazionale*, 26 luglio 2017.

²⁰ Si rinvia a M.G. COPPETTA, sub art. 41. *Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, Cedam, 2015, p. 440 ss.

²¹ V. *supra* nota 8.

²² L. MASERA, *Il prof. De Tormentis e la pratica del waterboarding in Italia*, consultabile in www.penalecontemporaneo.it, 4 aprile 2014.

²³ Cfr., con particolare riguardo agli episodi genovesi, le sentenze Corte eur. dir. uomo, 22 giugno 2017, Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, e prima ancora, Corte eur. dir. uomo, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia.

²⁴ Cfr. GUUE (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*), 17 luglio 2008, L 189, p. 14.

²⁵ Volendo, cfr. S. BUZZELLI, *Diritto alla verità contro segreto di Stato (il caso Abu Omar a distanza di dieci anni)*, in *Jus*, 2014, n. 1, p. 147 ss.

²⁶ M. DELMAS-MARTY, *De l'état d'urgence au despotisme doux*, consultabile in www.liberation.fr, 16 luglio 2017.